



ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Sede Legale Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli - tel. +39 081 7722111 fax + 39 081 200991

PEC: enteautonomovolturmo@legalmail.it

C.C.I.A.A. Napoli N. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per operatori di esercizio (parametro retributivo 140) da adibire alla guida degli autobus aziendali.

Escl



Art. 1- Oggetto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro (di seguito anche “il contratto”) per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di Ente Autonomo Volturmo S.r.l., di un massimo di 40 lavoratori da adibire alle mansioni di operatore di esercizio (parametro retributivo 140) di cui al CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL).

Il servizio è comprensivo delle attività di ricerca selezione formazione e gestione amministrativa e giuridica dei prestatori di lavoro.

Art. 2 - Motivazione del ricorso alla somministrazione

Il ricorso alla somministrazione di lavoro è giustificata dalla necessità di soddisfare esigenze di carattere temporaneo e/o non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività della stazione appaltante. Esso è, inoltre, motivato dall'esigenza di garantire la regolarità e la continuità nell'erogazione del servizio pubblico espletato, nelle more della possibilità di procedere al reclutamento in pianta stabile del personale necessario allo stesso e dell'espletamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica.

Art. 3 - Normativa di riferimento

La procedura e il conseguente contratto sono regolati dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 81/2015, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, dal CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-TPL), oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di mesi 3 (tre), a decorrere dalla sottoscrizione di “inizio servizio”.

L'inizio delle attività contrattuali è fissato presuntivamente al 20 giugno 2017.

Il contratto **si intenderà scaduto e cesserà di avere efficacia** anche prima del termine dei tre mesi previsti, in caso di esaurimento dell'importo massimo stimato.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Qualora alla scadenza del termine temporale l'importo contrattuale non sia stato raggiunto, l'appaltatore non potrà pretendere alcunché, ad eccezione del pagamento del servizio effettivamente prestato.

Art. 5 - Valore del contratto

Il valore stimato del contratto è pari a **€ 391.000 IVA esclusa**, comprensivi di costo del personale e commissione di agenzia (fee), oltre IVA riferita alla sola .



E.A.V.

Il predetto valore contrattuale è suddiviso tra costo del lavoro e commissione di agenzia (fee) come da tabella seguente:

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Costo del lavoro euro | Euro | 340.000 |
| Commissione di agenzia euro (15% del costo del lavoro) | Euro | 51.000 |
| TOTALE | Euro | 391.000 |

La base d'asta per i servizi oggetto dell'appalto, da intendersi riferita alla sola commissione di agenzia che, espressa in percentuale sul totale del costo orario, è pari **al 15% IVA esclusa**.

L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fornire il personale che sarà richiesto alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti negli atti di gara, pertanto, sono puramente indicativi e l'agenzia aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dalla stazione appaltante senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore massimo del contratto.

Il numero dei prestatori di lavoro temporaneo sarà individuato con apposite richieste di somministrazione della stazione appaltante, sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria della stessa.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara imprese iscritte alla sezione "A" dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alle "agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20".

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti parametri:

Qualità 70 punti;

Prezzo 30 punti.

L'indicatore finale, per ogni offerta valida presentata, sarà pertanto costituito dalla sommatoria dei punteggi relativi alle due componenti.

L'Agenzia dovrà produrre adeguata documentazione, idonea a consentire l'attribuzione dei punteggi.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'Impresa. Essa dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata e completa che:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta **entro e non oltre il limite massimo** di n. 15 pagine, non fronte/retro compresi copertina e indice, con 28 righe per pagina e margine destro e sinistro 2 cm;
- dovrà essere redatta in carattere Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola.



METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La gara in argomento sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il "Metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i. attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$I_{ij} = \sum_n [P_j * V_{ij}]$$

dove:

i indice riferito alla generica offerta variabile da 1 a n

j indice riferito al generico requisito

I_{ij} indice di valutazione dell'offerta (i) rispetto all'elemento di valutazione(j)

N numero totale degli elementi di valutazione

P_j peso o punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione (j);

V_{ij} coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra 0 (zero) e 1 (uno)

Σ sommatoria

Elementi di natura quantitativa (punti 1-2-3-prezzo)

Per la determinazione degli elementi quantitativi si procede come indicato di seguito negli specifici paragrafi.

Elementi di natura qualitativa (punto 4)

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sono definiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari applicando il metodo di valutazione seguente:

| | K | |
|---|---------------|-------------|
| 1 | Eccellente | 1,00 |
| 2 | Buono | 0,75 |
| 3 | Discreto | 0,50 |
| 4 | Sufficiente | 0,25 |
| 5 | Insufficiente | 0,00 |

Si procede poi a trasformare la media dei coefficienti ottenuti per ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando a **valore 1** la media più alta e proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate.



E.A.V.

La valutazione dei singoli elementi sarà esplicitata di seguito nella descrizione dettagliata degli aspetti dell'Offerta Tecnica.

| | CRITERI | | Punteggio analitico | Punteggio parziale |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| OFFERTA TECNICA max 70 punti | 1 | Referenze della società di somministrazione | | |
| | 01:01 | Numero di personale somministrato negli ultimi tre anni nel settore del TPL: verrà attribuito 1 punto per ogni decina di personale somministrato fino ad un massimo di 15 punti | 15 | max 30 |
| | 01:02 | Numero del personale somministrato negli ultimi tre anni nel settore del TPL con qualifica di operatore di esercizio da adibire alla guida di autobus: verranno attribuiti 5 punti per ogni 15 lavoratori somministrati fino ad un massimo di 15 punti | 15 | |
| | 2 | Riduzione dei tempi inizio attività | | max 14 |
| | | Verranno attribuiti 2 punti per ogni giorno di riduzione del tempo di inizio attività così come definito nel capitolato | 2 punto per ogni giorno di riduzione | |
| | 3 | Possesso Certificazioni rilasciate da enti accreditati | | max 20 |
| | 03:01 | UNI EN ISO 14001 | 5 | |
| | 03:02 | SA8000:2008 | 5 | |
| | 03:03 | UNI EN ISO 9001 | 5 | |
| | | 03:04 | BS OHSAS 18001 | 5 |
| 4 | Eventuali proposte e servizi migliorativi offerti rispetto a quanto richiesto nel capitolato | max 6 | max 6 | |
| OFFERTA ECONOMICA max 30 punti | | Offerta economica | max 30 | max 30 |
| Punteggio Totale | | | 100 | 100 |

ELEMENTO QUALITÀ' (Q), max 70 punti

i punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.

Per ogni elemento di valutazione, nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente "max", la commissione giudicatrice normalizzerà i coefficienti. Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre punteggi direttamente proporzionali, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$O = \frac{O_{max} \cdot Q}{Q_{(max)}}$$

Dove:

Q (i) indica il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente iesimo;

Q (max) indica il punteggio più alto ottenuto dai concorrenti;

wellu



ELEMENTO PREZZO (P): max 30 punti

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto inversamente proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula:

$$Pi = \frac{Mi}{Mo} \times 30$$

dove:

Mi = moltiplicatore dell'offerta del concorrente *iesimo* considerata

Mo = moltiplicatore dell'offerta più bassa

Pi = punteggio attribuito all'offerta del concorrente *iesimo*.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi alla qualità ed al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il prezzo più basso.

Si precisa che la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata con riferimento ai punteggi ante-riparametrazione.

Nel caso in cui due (o più) concorrenti ottengano pari punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'EAV procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente. L'EAV si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla aggiudicazione.

Art. 8 - Divieto di subappalto

Data la natura del servizio oggetto di gara non è ammesso il subappalto.

Art. 9 - Figure Professionali richieste e requisiti delle stesse

L'agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di EAV personale temporaneo per l'espletamento di mansioni ascrivibili alle figure professionali del vigente CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-TPL) di seguito riportate e per cui si indicano i riferimenti retributivi determinati sulla base dei contratti collettivi applicabili:

| | | |
|---|----------|-------|
| Operatori di esercizio (parametro retributivo 140) <i>in possesso di patente D e CQC</i> | unità | 40 |
| Paga giornaliera (<i>comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive e indennità varie relative alla effettiva presenza</i>) | €/giorno | 77,68 |
| Valore H straordinario (<i>senza maggiorazione</i>) | €/ora | 8,81 |
| Base per diaria (<i>da rapportare</i>) | € | 50,51 |

Si specifica che le quantità richieste, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

L'impiego del personale somministrato potrà avvenire a discrezione dell'EAV in uno qualsiasi dei propri depositi, che di seguito si elencano: Napoli - Via Galileo Ferraris, Napoli - Agnano, Comiziano, Torre Annunziata, Sorrento, Ischia.



E.A.V.

Il personale somministrato dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista per le norme in materia di collocamento a riposo;
- c) titolo di studio di licenza di scuola media secondaria di primo livello;
- d) idoneità fisica all'impiego;
- e) pieno godimento di diritti civili e politici;
- f) assenza di condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati;
- g) assenza di condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, nel caso di reati previsti nel Capo I titolo II del Libro II del Codice penale;
- h) assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità in relazione alle esperienze effettuate negli ultimi tre anni;
- i) non essere, comunque, interdetti dai pubblici uffici;
- j) Patente di guida D e CQC;

La stazione appaltante si riserva di non accettare personale nei cui confronti penda procedimento penale.

I lavoratori dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica richiesta dal D.M. 88/99 per la figura professionale di operatore di esercizio, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti. L'idoneità fisica dovrà essere attestata nelle forme di legge a cura degli enti a ciò deputati, a cura e spese dell'Agenzia di somministrazione.

Art. 10 - Attivazione singole forniture

EAV procederà, sulla base delle effettive esigenze, che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, a emettere, a mezzo pec, richieste di somministrazione dei lavoratori necessari, a firma del Direttore Generale o del Presidente del C.d.A. A tali richieste seguirà la stipula tra le parti di specifici contratti di somministrazione, applicativi del contratto quadro ai patti e condizioni da esso previste. Tali contratti firmati, per EAV dal Direttore Generale o dal Presidente del CdA, conterranno almeno i seguenti elementi:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore.
- tipologia del contratto di somministrazione (tempo pieno, part time orizzontale, verticale o misto);
- il numero di unità richieste;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- dati relativi alle posizioni e ai tassi INAIL applicati ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo;
- Sede e orario di lavoro.

L'orario contrattuale medio di riferimento è fissato in 39 ore settimanali (su turni avvicendati) nell'arco di un periodo di 26 settimane, riproporzionato in funzione della durata del rapporto di lavoro, fatte salve eventuali modifiche all'orario e all'organizzazione di lavoro che dovessero intervenire in ragione di norme di legge e/o contrattuali nazionali e/o di secondo livello. Potranno essere richieste, per particolari esigenze, prestazioni aggiuntive e di straordinario, nonché prestazioni a recupero.



E.A.V.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni di operatore di esercizio (parametro 140), in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-TPL) ed eventuali contratti di secondo livello.

Il trattamento economico del personale somministrato sarà corrispondente a quello del parametro di ingresso della figura professionale di operatore di esercizio (parametro 140), secondo quanto stabilito dal vigente CCNL sopra indicato e da eventuali contratti integrativi in essere.

I lavoratori somministrati, prima di essere avviati in servizio, saranno preventivamente sottoposti da EAV ad apposita visita di idoneità alla mansione, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L'onere economico della visita medica per il lavoratore sarà posto a carico dell'Agenzia di somministrazione.

Art. 11 - Modalità di Espletamento del Servizio

Il servizio richiesto deve essere espletato con la massima cura e disciplina, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Entro 5 giorni dalla richiesta, la società somministratrice comunicherà ad EAV srl il nominativo o la lista dei candidati, comprensivo del curriculum, esperienze di ciascun lavoratore, titoli di abilitazione alla funzione e attestanti la formazione per la sicurezza ricevuta.
Al curriculum dovranno essere allegati:
 - certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti,
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i., a firma del lavoratore con cui lo stesso dichiara rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 3° grado con lavoratori, dirigenti o amministratori di EAV, nonché consiglieri, dirigenti e dipendenti della Regione Campania.
- b) L'EAV esprimerà, a propria inappellabile discrezione, iniziale gradimento sui lavoratori proposti a seguito della lettura dei CV. Detti lavoratori potranno essere assegnati alla mansione prevista solo dopo aver sostenuto 1 (una) giornata di prova. La giornata di effettuazione della prova è a carico dell'Agenzia.
- c) Qualora il lavoratore non sia ritenuto idoneo dall'EAV, a proprio insindacabile giudizio, perché non conforme allo standard qualitativo richiesto, dovrà essere sostituito con altro prestatore entro un giorno lavorativo dalla richiesta dell'EAV.
- d) Il lavoratore svolgerà la propria attività secondo direttive ed istruzioni impartite da EAV. Nel caso di inadempienza da parte del lavoratore, EAV srl si riserva la facoltà, anche dopo la conclusione del periodo di prova precedentemente stabilito di richiedere all'Agenzia somministratrice la sostituzione del lavoratore interessato e/o l'avvio delle procedure disciplinari interne alla stessa ai sensi del successivo articolo 19. Le ore eventualmente da non retribuire relative all'inadempienza e il relativo valore economico saranno sottratte alle spettanze mensili riconosciute alla società somministratrice.
- e) L'Agenzia di somministrazione si impegna a dare comunicazione all'EAV dell'eventuale assenza del lavoratore, informando il Responsabile dell'esecuzione del contratto e il referente dell'impianto di adibizione dello stesso, anche telefonicamente e facendo seguire alla comunicazione telefonica, mail all'indirizzo che sarà indicato nella richiesta di somministrazione. Essa si impegna a sostituire tempestivamente il lavoratore assente su richiesta del referente dell'impianto. L'EAV è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo e la relativa *fee* per le ore effettivamente lavorate.
- f) Gli obblighi derivanti dall'osservanza della sorveglianza sanitaria sono a carico della Società somministratrice.



E.A.V.

- g) Il personale somministrato dovrà indossare vestiario sobrio con pantaloni lunghi blu e camicia azzurra.
- h) Il somministratore è obbligato a retribuire il lavoratore somministrato secondo quanto stabilito nel presente capitolato e a versare i contributi previdenziali ed assistenziali e le quote assicurative INAIL. Mensilmente, EAV srl potrà richiedere copia dei documenti attestanti i relativi adempimenti.
- i) Il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate da EAV ai propri lavoratori dipendenti, procedure e regolamenti aziendali nonché tutte le disposizioni di cui al Codice etico e al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01. Qualsiasi violazione comporterà l'attivazione delle misure di cui al precedente punto d).
- j) Il personale richiesto dovrà essere già istruito, formato e in possesso delle necessarie abilitazioni, laddove necessarie, in relazione alle mansioni da espletare.
- k) Ad ogni lavoratore somministrato, che presti attività lavorativa per un minimo di 3 ore, dovrà essere corrisposto dall'agenzia un buono pasto giornaliero dal valore facciale di Euro 5,00. Alla società somministratrice sarà rimborsato l'effettivo costo sostenuto, che non dovrà essere inferiore al costo per ticket previsto dalle convenzioni CONSIP relative alla Regione Campania.
- l) La contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dall'agenzia per i lavoratori, è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
- m) La contribuzione Inail sarà quella prevista per i lavoratori dipendenti di EAV, con pari figura professionale, attribuiti alle stesse categorie di rischio.
- n) Copia del contratto tra l'agenzia aggiudicataria ed ogni lavoratore somministrato nonché copia della scheda dei costi del lavoro di cui all'art. 16 del presente Capitolato, dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i..
- o) Per ragioni di verifica e controllo, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all'agenzia aggiudicataria l'esibizione del libro unico del lavoro.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

EAV srl si impegna ad indicare al somministratore gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate.

Ai lavoratori somministrati dovrà essere fornita una formazione generale che prevede un corso base di n. 4 ore ai sensi dell'art. 37 lettera "a" comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (Accordo Stato/Regioni del 21/11/2011), con attestazione certificata di avvenuta formazione.

Inoltre dovranno avere una formazione per i rischi specifici di almeno n. 8 ore - rischio medio - ai sensi dell'art. 37 lettera "b" comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (Accordo Stato/Regioni del 21/11/2011) e possedere anche una ulteriore formazione in materia di primo soccorso ed antincendio in relazione alle mansioni che andranno a svolgere, con attestazione certificata di avvenuta formazione.

Il somministratore fornirà inoltre, a propria cura e spese, i dispositivi di protezione individuale che saranno, eventualmente, indicati da EAV in funzione delle mansioni svolte nella richiesta di somministrazione.

Art. 13 - Obblighi dell'agenzia aggiudicataria

Il Somministratore:

- verifica la sussistenza, in capo ai lavoratori somministrati, dei requisiti richiesti all'art. 9. EAV si riserva di effettuare verifiche sul personale somministrato e di chiedere l'allontanamento di coloro i quali non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.
- si impegna a rispettare e far rispettare ai lavoratori da essa individuati tutte le norme di legge e contrattuali applicate da EAV ai propri lavoratori dipendenti, procedure e regolamenti aziendali nonché tutte le disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo



E.A.V.

ex D.Lgs. n. 231/01. Qualsiasi violazione comporta l'adozione di adeguate misure sanzionatorie, compresa la facoltà, per L'EAV, di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

- Assume obblighi di formazione e informazione dei lavoratori con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, nonché di formazione specifica per rispondere ai fabbisogni formativi che emergono a fronte di singole esigenze dell'utilizzatore.
- se non già in possesso disporre di una sede operativa nel territorio della Regione Campania;
- indica un responsabile del contratto che deve essere sempre reperibile con il potere di stipulare i contratti applicativi del contratto quadro;
- si impegna a corrispondere, ai lavoratori somministrati, la retribuzione normale (in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento) entro la fine del mese di competenza in uno con le indennità accessorie maturate per le prestazioni effettuate nel mese precedente nonché al versamento dei relativi oneri previsti entro i termini fissati per legge;
- si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Art. 14 - Obblighi a carico di EAV

EAV si impegna a comunicare all'agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL, degli accordi di II livello da applicare ed i relativi trattamenti retributivi.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienze da parte dell'agenzia aggiudicataria, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro e agli Enti preposti, rispettivamente le retribuzioni e i relativi oneri previsti dalla legge, rivalendosi nei confronti dell'Agenzia anche escutendo il deposito cauzionale o trattenendo le somme dovute alla stessa.

La Stazione Appaltante osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 15 – Corrispettivo del servizio

Il valore lordo della retribuzione giornaliera per la figura professionale, non soggetto a ribasso, sarà riportato nel contratto e coincide con il valore previsto per tali figure professionali al parametro di ingresso al netto degli oneri dovuti per legge e *fee*.

Il margine di servizio (*fee*), che rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale così come indicato nell'Offerta Economica da ciascuna agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza della stessa.

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere all'agenzia aggiudicataria, per ogni ora/giornata ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore, la tariffa oraria/giornaliera che sarà determinata in funzione del C.C.N.L. di riferimento e della contrattazione integrativa aziendale nonché gli importi per le indennità accessorie dovute. I valori delle stesse sono soggette a variazioni per effetto di modifiche ai contratti collettivi di riferimento.

La Stazione Appaltante corrisponderà all'agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore/giorno effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori.

Art. 16 - Pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'EAV si obbliga a corrispondere il costo delle ore/giorni lavorati ed il relativo margine. EAV provvederà al pagamento delle fatture, a mezzo bonifico, entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo riscontro e verifica dell'esatto adempimento del servizio prestato nonché del numero di ore/giornate effettivamente rese secondo i dati forniti dal servizio a cui il lavoratore è adibito.



E.A.V.

Le fatture mensili che l'Agenzia Aggiudicataria emetterà all'EAV, dovranno contenere i seguenti dati:

- riferimento contrattuale e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore/giornate effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- indennità accessorie, maturate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- margine di agenzia e IVA sul margine di agenzia;
- oneri dovuti per legge relativi al mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore/giorni di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, nonché delle indennità accessorie dovute, l'EAV trasmetterà all'Agenzia entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento un'apposita scheda "foglio presenze". Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia Aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'agenzia aggiudicataria si impegna a indicare il numero di uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" da utilizzare, anche non in via esclusiva, per le commesse relative al servizio di cui alla presente procedura, nonché il nominativo ed il codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare su di essi, facendo presente che il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'agenzia aggiudicataria, il codice identificativo di gara.

Art. 17 - Invariabilità dei prezzi

La commissione di agenzia esposta (fee) nell'accordo quadro si intende fissa ed invariabile per tutta la durata dello stesso. Nulla pertanto sarà dovuto all'appaltatore a titolo di variabilità tariffe/prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili.

Art. 18 - Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, immediata risoluzione del contratto, EAV contesta mediante lettera raccomandata A/R o PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

EAV potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore rispetto a quanto contrattualmente previsto, € 500 per ogni giorno di ritardo
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100,00 a € 500,00 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: € 500,00 per singolo addetto. Il ripetersi di dette infrazioni comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cc.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo



E.A.V.

dovute; in caso di incapienza le ritenute saranno incamerate con l'escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

L'agenzia aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente dalla Stazione Appaltante all'agenzia aggiudicataria la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70. Il somministratore comunicherà all'EAV i provvedimenti disciplinari adottati.

Art. 20 - Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti all'accordo stesso sono a carico dell'aggiudicatario nulla escluso o eccettuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente Capitolato, la risoluzione dell'accordo quadro trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile (artt. 1453 e ss.) e del D.Lgs. n.50/2016. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- qualora l'agenzia aggiudicataria non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 13;
- nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'agenzia aggiudicataria;
- nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'agenzia aggiudicataria;
- nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, del presente Capitolato o comunque della vigente normativa in materia;
- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria/giornaliera, i versamenti dei previsti oneri di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento dell'accordo quadro, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l'agenzia aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. Resterà salva, in ogni caso, per la Stazione Appaltante, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'agenzia di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Art. 22 - Libertà sindacali

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono, altresì, riconosciuti i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.

Art. 23 - Riservatezza

L'agenzia aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.



E.A.V.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo.

Si richiama, in particolare, l'art. 19 co. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, secondo cui sono nulli i contratti di lavoro stipulati senza il ricorso alle procedure selettive pubbliche di cui al comma 2 dello stesso articolo. Pertanto, in nessun caso, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente capitolato potranno dar vita a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Allegato DVR.

Colla

